



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Territoriale
Regione Lazio e Provincia di Roma
FLP Sanità



00187 ROMA – Via Piave 61
cell. 333/3310734
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax 06/42010628

sito internet: lnx.flp.it/flpsanita
e-mail: flpsanita@gmail.com - flpsanita@flp.it
facebook: www.facebook.com/flp.sanita
twitter: www.twitter.com/flpsanita

Regione Lazio

Alla cortese attenzione

Dott. Nicola Zingaretti
Presidente Regione Lazio e Commissario
Ad Acta per il Piano di Rientro

Arch. Giovanni Bissoni
Sub Commissario per il Piano di Rientro

Dott. Alessio Damato
Resp. Cabina di Regia SSR

Dott. Vincenzo Panella
Direttore Direzione Salute e Integrazione
Socio Sanitaria

Dott.ssa Barbara Solinas
Dirigente di Area Risorse Umane e Potenziale di
Sviluppo delle Professioni e della Dirigenza

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea

Alla cortese attenzione

Dott. Giuseppe Caroli
Commissario Straordinario

Dott. Lorenzo Sommella
Direttore Sanitario

Dott.ssa Paola Longo
Direttore Amministrativo

Dott. Andrea Folino
Direttore f.f. Gestione del Personale

Dott. Carlo Turci
Dirigente Ufficio Personale Inf. e Tecnico

Prot. 12/FLPSAN/LZRM/2016/ei
Roma, 13/09/2016

Oggetto: Errata corridge nota precedente stesso protocollo.
Assunzione personale infermieristico Azienda Ospedaliera Sant'Andrea.
Scorrimento graduatoria ex deliberazione n. 354 del 09/07/2009 - Stabilizzazione pecari

Con riferimento all'attuale fabbisogno di personale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma relativamente alla figura professionale del Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, la scrivente O.S. osserva che nella proposta di piano assunzionale e di stabilizzazione presentata alla Regione lo scorso mese di luglio, in applicazione del DCA n. U00156 del 12/05/2016, da quello che si è appreso in sede di

Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale (CCIA) del 21/07/2016, ove la stessa proposta è stata illustrata oralmente e di cui si attende copia richiesta con propria nota n. 21/2016, prot. gen. A.O. Sant'Andrea n. 14396 del 22/08/2016, sono stati indicati meno posti di quelli effettivamente disponibili e necessari viste le gravi carenze di organico.

In particolare, per l'anno 2016 è stata prevista l'assunzione di solo n. 10 unità infermieristiche, quantità insufficiente sia pure per tamponare le imminenti esigenze anche legate alle previste cessazioni dal servizio e per poter consentire il pieno rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

Infatti, da una parte al termine del periodo del Giubileo cesseranno il servizio, senza possibilità di proroga, n. 10 lavoratori a termine e dall'altro, qualora le graduatorie in essere non verranno prorogate, dopo il 31/12/2016 si rischia di non poter usufruire dei lavoratori chiamati a termine per le sostituzioni del personale a tempo indeterminato, attualmente pari, in base alle informazioni in nostro possesso, a n. 13 unità per gli infermieri, ponendo in serio rischio la continuità assistenziale.

D'altro lato, considerando il numero complessivo di Collaboratori Professionali Sanitari- Infermieri richiesto nei tre anni (n. 75) si può notare, non disponendo del nuovo atto aziendale, richiesto sempre con propria nota n. 21/2016, che nella precedente bozza di atto aziendale presentata nel 2014 si evidenziava una carenza di n. 235 rispetto all'attuale pianta organica.

Se è vero che, come noto, la carenza di personale riguarda tutte le strutture sanitarie della Regione Lazio, in particolar modo per la categoria degli infermieri, d'altro lato è vero anche che l'Azienda S. Andrea ha potuto godere dopo il 2010 di sole n. 7 deroghe al blocco del turn over (nel 2014 sono stati chiamati solo n. 2 infermieri e nel 2015 n. 5). Ciò ha complicato la situazione nei reparti rendendo sempre più difficile garantire la continuità assistenziale se non attraverso turni massacranti degli operatori.

Pur condividendo la proposta aziendale di incrementare il personale OSS, si ritiene necessaria comunque, per il funzionamento ottimale dei servizi ospedalieri, l'assunzione di un numero di infermieri ben superiore (almeno n. 180) a quello prospettato dall'Azienda nei tre anni considerato che, nonostante l'utilizzo di infermieri di cooperativa, i reparti risultano in grave sofferenza e ci sono molte difficoltà per la copertura dei turni anche in relazione alla necessità di rispettare le disposizioni relative alla durata massima dell'orario di lavoro e al riposo giornaliero minimo. L'ospedale opera in condizioni di grave carenza organica soprattutto con riferimento al personale infermieristico e, come sottolineato dalla stessa Direzione Generale del nosocomio, con nota n. 2484 del 10.02.2016, la produttività è indebolita da una elevata percentuale di idoneità alla mansione con limitazioni e prescrizioni nonché di esenzioni al lavoro notturno da parte di beneficiari della L. 104/1992 (diritti che ovviamente non possono essere compressi). Bisogna poi considerare, vista la bassa età media delle lavoratrici, il disagio legato alla mancata copertura mediante contratti a termine del periodo di maternità che va oltre quello "obbligatorio". La sostituzione invece dovrebbe ricomprendere anche quello della maternità "a rischio", istituto frequentemente utilizzato in ambito ospedaliero anche in base alle valutazioni del medico competente.

Gli attuali standard assistenziali sono stati garantiti attraverso l'utilizzo degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive, oltre che tramite servizi esternalizzati, ma il protrarsi di tale condizione e il conseguente peggioramento delle condizioni lavorative sta determinando un aumento dello stress e della stanchezza degli operatori ed una conseguente minore possibilità da parte di molti di sostenere turni prolungati.

Per quanto attiene le modalità di assunzione è fondamentale considerare l'attuale realtà aziendale per stabilire quali procedure adottare, con quali priorità e le relative tempistiche anche al fine di non escludere alcun lavoratore precario dalla stabilizzazione.

Nel marzo 2009, come noto, l'Azienda Sant'Andrea ha esperito un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 infermieri anche con la finalità di ridurre il personale infermieristico fornito già all'epoca dalla Cooperativa "OSA" (circa n. 200 infermieri). Da tale procedura ne è scaturita una graduatoria (deliberazione n. 354 del 09/07/2009) di n. 290 candidati tra vincitori e idonei e di questi sono stati assunti a tempo indeterminato n. 166 infermieri mentre rimangono n. 88 idonei non ancora chiamati per essere assunti stabilmente. Come già segnalato sopra, tra questi idonei rientrano

almeno n. 13 unità utilizzate da anni a tempo determinato per sostituzione assenze del personale strutturato.

Nella deliberazione n. 669 del 28/07/2016, riguardante il contratto con l'OSA, che fornisce attualmente il servizio di assistenza infermieristica tramite circa n. 30 unità, si precisa che nel piano assunzionale aziendale per il triennio 2016-2018, al vaglio dei competenti uffici regionali, si *prevede il reclutamento di personale anche al fine di evitare l'esternalizzazione dei servizi assistenziali* oggetto dello stesso atto.

Ci si chiede però quale sia il metodo di reclutamento del personale infermieristico al Sant'Andrea e quando verrà attuato.

In relazione al metodo di reclutamento, visto l'avvicinarsi del termine di efficacia della graduatoria di cui all'oggetto per la selezione del personale infermieristico, la scrivente O.S., facendo seguito alle richieste già avanzate all'Azienda Ospedaliera, per le vie brevi e in sede di CCIA del 21/07/2016, invita codeste Amministrazioni *in primis* allo scorrimento della stessa graduatoria ancora vigente prima che essa venga a scadenza per colmare gli attuali posti vacanti in organico in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente.

Come già rappresentato nella nostra nota prot. n. 05/2016 del 23/03/2016, come anche nelle precedenti note n. 11/2015 del 26/08/2015 e n. 25/2015 del 25/09/2015, lo scorrimento delle graduatorie costituisce la regola nel nostro Ordinamento in applicazione della L. 125/2013 e delle pronunce giurisprudenziali (tra cui si ricordano la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 1796 del 09/04/2015, la deliberazione della Corte dei Conti sezione controllo del Friuli Venezia Giulia n. 27/2015 e da ultimo la sentenza del Tar Lazio n. 7164/2016 in merito al bando di concorso presso il Policlinico Umberto I contestato dalla scrivente O.S. con la citata nota n. 05/2016).

Considerata l'urgente necessità di colmare le carenze organiche per l'ottimale funzionamento dei servizi, il *favor* dell'Ordinamento verso il prioritario utilizzo delle graduatorie rispetto a nuovi bandi concorsuali risulta essere tra l'altro la scelta più opportuna in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa, aspetto di particolare importanza per le Regioni in piano di rientro come il Lazio in ottemperanza del principio generale di buon andamento della P.A.

Si ricorda, infatti, che il comma 3b della L. 125/2013 recita: *"l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007"*. Tale legge è stata concepita proprio per evitare ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato con l'indizione di nuovi concorsi privilegiando l'assunzione da graduatorie disponibili rimaste bloccate a causa del blocco del turn over, come nel caso in questione.

Per quanto attiene la tempistica del reclutamento è necessario, in base alle nuove procedure ex DCA n. U00156/2016, che la Regione consenta nel più breve tempo possibile alla Direzione del Sant'Andrea di poter disporre di un budget assunzionale da poter utilizzare già dall'anno in corso per stipulare contratti a tempo indeterminato primariamente tramite lo scorrimento della graduatoria in oggetto. Si è già persa un'ulteriore possibilità di scorrimento a febbraio 2016 quando l'Azienda S. Andrea ha fatto richiesta alla Regione, con nota prot. n. 2484 del 10/02/2016, di una deroga per il corrente anno di n. 45 infermieri e per l'apertura di un reparto di ginecologia e di ostetricia di altri n. 15. Dall'inizio dell'anno corrente ad oggi non è arrivata alcuna deroga e nel frattempo è stata ulteriormente aggiornata la normativa regionale per le assunzioni.

Sollecitiamo pertanto affinché non si perda quest'ulteriore possibilità di immissione in ruolo degli idonei i quali, se non chiamati prima della scadenza della graduatoria, subirebbero un danno derivante dalle omissioni e i ritardi nella gestione delle assunzioni in contrasto con le disposizioni nazionali a fronte di un fabbisogno di personale infermieristico certificato.

Una volta proceduto allo scorrimento della graduatoria ivi considerata, la scrivente O.S. è favorevole ad attivare procedure concorsuali a partire dal 2017, con possibilità di stabilizzazione di lavoratori a termine e flessibili, tra cui anche gli infermieri di cooperativa che da 7 anni hanno contribuito ai Lea unitamente al personale aziendale, a tempo determinato e indeterminato.

Altra questione di particolare rilevanza in questo contesto è la gestione delle mobilità nelle Aziende Sanitarie ove sussistono graduatorie valide di concorso pubblico. In tale ambito, si evidenziano due casi di non corretta applicazione della normativa nazionale.

Un caso è quello in cui l'Azienda Sant'Andrea, su disposizione della Regione, ha proceduto a coprire un'unità infermieristica in uscita con la chiamata di un vincitore di concorso di altra Azienda (Ares 118) invece di scorrere la propria graduatoria, come richiesto all'Ente regionale dallo stesso nosocomio. La circolare della Regione n. 12747 del 12/01/2015, avente ad oggetto *“Indicazioni operative sul corretto utilizzo e scorrimento delle graduatorie di concorso pubblico vigente nella Regione Lazio”*, cui si è fatto riferimento in questa occasione, risulta però violare la circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 2013 che, in applicazione della cd *“Legge D'Alia”*, riferisce la priorità di assunzione dei vincitori rispetto agli idonei con riferimento ad una stessa Amministrazione, concetto non corrispondente all'insieme delle aziende sanitarie di una Regione. Rammentiamo, infatti, che le Asl e le Aziende Ospedaliere sono enti dotati di autonomia giuridica ed economica, pur se sottoposti al controllo della Regione e ai vincoli dettati dal Piano di Rientro regionale e che quindi Ares 118 e A.O. S. Andrea non sono la *“stessa”* Amministrazione. La Regione avrebbe pertanto dovuto autorizzare lo scorrimento di un'unità dalla graduatoria propria dell'Azienda in oggetto e non trasversalmente attingendo da quella dell'Ares 118.

Altro caso è quello della delibera n. 694 del 29/07/2016 con cui l'Azienda Ospedaliera ha indetto un avviso di mobilità volontaria per n. 3 posti di CPSI facendo riferimento al D.Lgs. 90/2014, il quale dispone che: *“le amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo in via prioritaria, all'immissione in ruolo di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni.....”*. Il suddetto decreto fa riferimento ad avvisi di mobilità volontaria previa procedura per l'espletamento di *“nuovi concorsi”*. Concorsi che però, al momento, non possono essere esperiti in quanto le *“vecchie”* graduatorie sono valide fino al 31/12/2016. Quindi proprio le graduatorie in vigore – e non altri sistemi - devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti così come previsto dalla Legge 125/2013 già citata, la quale tra l'altro fa riferimento alla mobilità ex art. 33 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 in materia di personale eccedentario e non alla mobilità volontaria ex art. 30 comma 2 bis del d.lgs 165/2001 modificato dal d.lgs 90/2014, cd Legge Madia.

Se ne deduce che secondo la normativa nazionale lo scorrimento delle graduatorie non deve essere preceduto dall'avviso di mobilità da altre Amministrazioni, come invece sostenuto dal S. Andrea, che vanno attuate solo prima di esperire un nuovo bando di concorso, salvo il caso di personale in eccedenza.

La deliberazione n. 694 del 29/07/2016 cita anche la nota della Regione Lazio n. 103183/gr/11/23 del 26/02/2016 che ha impartito nuove disposizioni relative al rilascio dei nulla osta a seguito di partecipazione o vincita di avvisi di mobilità e che in realtà prevede che la copertura dei posti che si rendono vacanti per mobilità in uscita devono essere prioritariamente coperti mediante lo scorrimento di valide graduatorie di concorsi pubblici e solo in caso di inutile scorrimento potrà essere autorizzato un nuovo avviso di mobilità e/o concorso. Ciò viene omesso nella stessa deliberazione.

La stessa Regione cade in contraddizione perché autorizzando questo bando senza autorizzare prioritariamente lo scorrimento della graduatoria viola la sua stessa circolare succitata, oltre che la normativa nazionale.

E quest'ultima scelta, di dare priorità per la copertura di unità in uscita alla mobilità in entrata, è a sua volta in contraddizione con quella precedente di coprire un'unità in mobilità esterna attraverso lo scorrimento di una graduatoria sebbene di altro Ente (caso citato dell'utilizzo della graduatoria dell'Ares 118).

Tale modo di procedere non è giustificato nemmeno dal presunto risparmio di spesa per il SSR cui si fa riferimento nella delibera 694/2016, dal momento che le unità provenienti da altre amministrazioni sanitarie comporteranno una vacanza organica in altri Enti, vacanze che comunque dovranno prima o poi essere coperte tramite scorrimenti di graduatorie o nuovi bandi vista la situazione di generale sottorganico di tutte le aziende sanitarie del Lazio.

Occorre sottolineare anche il profilo della disparità di trattamento. Infatti, la Regione, con DCA pubblicato nel BURL n. 19 dell'08/03/2016, si è comportata in maniera diversa per il personale medico, autorizzando l'A.O. allo scorrimento di graduatorie proprie per n. 6 Dirigenti medici di altrettante discipline e solo in caso di infruttuoso scorrimento ha autorizzato il nosocomio ad espletare un bando di mobilità ed,

in caso di infruttuoso reclutamento tramite detta procedura, all'indizione di un concorso pubblico. Non si capisce perché la Regione segua procedure diverse per il personale medico rispetto a quello di comparto.

Si ricorda che lo stesso Decreto del Commissario Ad Acta del 12/05/2016 n. U00156 e relativa nota esplicativa prot. n. 306022 del 10/06/2016, il quale detta le disposizioni per le assunzioni di personale e le stabilizzazioni, prevede come forma prioritaria tra le procedure ordinarie di reclutamento lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico come stabilito dalla normativa nazionale. Nello stabilire la possibilità di procedere direttamente all'indizione di mobilità o al bando di concorso senza preliminarmente scorrimento di graduatoria, la Regione va oltre ciò che è stabilito dalle norme nazionali in materia prevedendo comunque tale possibilità solo in funzione di particolari caratteristiche del profilo autorizzato e caratteristiche di rete.

Già nel recente passato, la Regione ha dimostrato di non essere favorevole agli scorrimenti di graduatoria adducendo motivazioni pretestuose. Ad esempio nel caso della diffida della scrivente O.S. (nota del 26/08/2016 prot. n. 11/2015/FLP/REG/ei) in occasione del bando per il Giubileo per le assunzioni a tempo determinato di n. 10 infermieri, in contrasto con la L. 125/2013 art. 4 c. 2 a-bis, la Regione con nota prot. n. 481583 giustificava la procedura di selezione con la difficoltà di reperimento di personale mediante scorrimento di graduatoria. Tale giustificazione è stata puntualmente smentita nei fatti, dal momento che poi sono state inviate lettere di assunzione a tempo determinato attingendo dalla stessa graduatoria del S. Andrea (deliberazione n. 653 del 19/07/2016) e vi è stata la disponibilità di ben 7 infermieri dalla suddetta graduatoria.

Questa esperienza, quindi, dimostra che le ragioni eccezionali non ci sono nemmeno per procedere alla mobilità prima dello scorrimento, fermo restando che non c'è alcun obbligo in tal senso in base al d.lgs 90, e di fatto non si evincono nella deliberazione n. 694/2016 caratteristiche particolari del profilo autorizzato o della rete, come previsto dal DCA del 12/05/2016 n. U00156.

Ci sono nella vicenda della graduatoria infermieri del Sant'Andrea contraddizioni nella contraddizione!!!

Quindi, sulla scorta dell'analisi delle disposizioni nazionali e regionali, si ritiene per la copertura di posti vacanti la priorità va accordata allo scorrimento delle graduatorie non solo rispetto all'indizione di un nuovo concorso ma anche rispetto ad una procedura di mobilità.

Sembra proprio che la Regione negli anni, anche dopo lo sblocco sebbene parziale del turn-over, abbia temporeggiato trovando qualunque giustificazione pur di non scorrere la graduatoria in questione e non attenda altro che la stessa scada per poter bandire un nuovo concorso che andrebbe a ledere i diritti di chi ancora attende un'assunzione tramite l'utilizzo di una graduatoria a tutt'oggi ancora valida. Ciò sembra evincersi proprio dal fatto di aver autorizzato un avviso di mobilità che può considerarsi propedeutico solo ad una nuova procedura concorsuale.

Con riferimento, invece alle procedure di selezione che si intende espletare a partire dall'anno 2017, secondo quanto previsto nella bozza di piano di stabilizzazione, si osserva quanto segue.

La parte pubblica del S. Andrea per la figura professionale di Infermiere, da una parte ha rassicurato per le vie brevi la scrivente O.S. manifestando una orientativa volontà di procedere allo scorrimento della graduatoria e l'intenzione di utilizzare la graduatoria di mobilità solo per coprire le uscite da mobilità esterna. Allo stesso tempo però, sempre per le vie brevi, si è evidenziato che in caso di mancato scorrimento gli idonei in graduatoria potranno partecipare alla procedura concorsuale del prossimo anno per l'assunzione degli infermieri previsti per il 2017 e 2018 in base al piano assunzionale ancora da approvare.

In attesa di poter ricevere copia del piano assunzionale e di stabilizzazione, secondo quanto illustrato in sede di Contrattazione Aziendale il concorso per gli infermieri al Sant'Andrea non prevederà stabilizzazioni in quanto non ci sarebbe personale in Azienda con i requisiti previsti dalla normativa in materia.

Ciò significa che in caso di mancato scorrimento della graduatoria e di scadenza della stessa gli idonei, anche coloro che per anni sono stati titolari di contratti a termine presso lo stesso Ospedale, parteciperanno alla stregua di qualunque altro concorrente senza applicazione di alcuna riserva.

Su tale materia si ricorda che:

- la normativa costituente attuale riferimento speciale per le assunzioni (e salvi i principi generali di cui al d.lgs. 165/2001) del personale di comparto è costituita dal DL 101/2013 (convertito con modificazioni con L. 125/2013), dal DL. 78/2015 (convertito con modificazioni con L. 125/2015), dal DPCM attuativo 6 marzo 2015, dalla L. 208/2015 (legge di stabilità) e dalle norme di rinvio, mentre le disposizioni regionali sono contenute nella circolare prot. n. 12747 del 12/01/2015, dal DCA del 12/5/2016 n. U00156 e relativa circolare applicativa prot. n. 306022 del 10/06/2016.
- la normativa nazionale prevede l'assunzione di tutto il personale in posizione di precariato e così (art. 4 comma 6 DL 101/2013 ed art. 2 DPCM 6/3/2015) ed in particolare di "coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché...coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando". Rammentiamo che il personale così individuato è costituito da:
 - (comma 519 L. 27/12/2006, n. 296) *"personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive"*;
 - (comma 558 L. 27/12/2006, n. 296) *"personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché' del personale di cui al comma 1156, lettera f) [lavoratori socialmente utili Calabria e Campania], purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive"*;
 - (comma 90 L. 24 dicembre 2007, n. 244) *"personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007"* per il quale si prevede la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - (art. 2 DPCM 2015, comma 2 ultima parte) *"personale di cui all'art. 1, titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che aveva maturato i requisiti previsti dall'art. 1, commi 591 e 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e art. 3, comma 90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ma che al tempo non era stato stabilizzato nell'ambito delle relative procedure, nonché quello che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nelle strutture predette"*.
- la legge di stabilità per il 2016, L. n. 208 del 25/12/2015, all'art. 1 comma 543 della, prevede che possa beneficiare della stabilizzazione il *"personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del SSN possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o con altre*

forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti". Queste procedure straordinarie vanno indette dagli enti del SSN entro il 31/12/2016 e debbono concludersi entro il 31/12/2017.

- che tale normativa non distingue tra i tipi di contratto fuorché prescrivendo che si tratti di titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, quale che ne sia la causa (sostituzioni aspettative comandi etc), sinanche in regime di co.co.co. e altre forme flessibili con l'unica esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Su quest'ultimo aspetto la più recente normativa regionale risulta in netto contrasto con la normativa nazionale come può dimostrarsi analizzando l'evolversi delle disposizioni della Regione Lazio, di seguito illustrate.

Il DCA n. U00539 del 12/11/2015 recante interventi in materia di personale-percentuale derogabile al blocco del turn-over per gli anni 2016-2018, evidenzia che *"dall'analisi della documentazione e degli atti in possesso della competente struttura regionale risulta, all'interno del numero complessivo del personale con contratto a tempo determinato e in possesso dei requisiti specifici richiesti dal citato Decreto, che una determinata percentuale corrisponda ai soggetti inseriti, quali idonei, in graduatorie di concorso pubblico vigenti".* Di conseguenza prevedeva che *"nell'ambito delle ordinarie procedure d'accesso al S.S.R., la Regione autorizza le Aziende, salvo fattispecie specifiche, all'assunzione del personale mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorso valide del S.S.R. talché i soggetti individuati e assunti direttamente (senza ulteriore procedura selettiva) mediante questo istituto sono gli stessi che andranno a concorrere per la parallela e distinta procedura di stabilizzazione e che, pertanto, solo tali soggetti, ancorché in possesso dei requisiti di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto collocati in graduatoria in una posizione immediatamente utilizzabile, saranno destinatari di apposita autorizzazione per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato, così da evitare un trattamento differente e non giustificato con coloro che già sono stati destinatari di tale modalità di assunzione"* mentre per il restante novero di personale contemplava *"quale modalità di stabilizzazione del personale l'effettuazione di apposita procedura selettiva, che consideri il percorso formativo e professionale svolto dai soggetti interessati, per titoli ed esami"*. Lo stesso decreto contemplava, in applicazione del DPCM, una ripartizione del budget assunzionale nel triennio 2016-2018 tra procedura di stabilizzazione e procedura di autorizzazione in deroga (scorrimento graduatoria/procedura concorsuale) pari al 50% ad ognuna.

Il DCA n. U00158 del 13/05/2016 a pag. 8 esclude invece che le assunzioni autorizzate con lo stesso atto siano a favore di titolari di contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto.

Così anche la circolare Prot. n. 306022 del 10.06.2016 della Regione Lazio, che fa riferimento alle nuove modalità del sistema di autorizzazione e controllo delle assunzioni di personale riferito al DCA n. 539/2015, 154/2016 e 156/2016, 140/2016, nonché alle disposizioni preliminari in merito all'art. 1, comma 541 e s.s. della legge di stabilità per l'anno 2016, secondo cui le Aziende del SSR possono esercitare la facoltà di assumere superando il precedente sistema della deroga parziale al blocco del turn over, individuando nella definizione e attribuzione del budget assunzionale aziendale il nuovo sistema di reclutamento del personale. Il budget è destinato sia alle nuove assunzioni di personale, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, sia alle "stabilizzazioni" di personale precario sulla base del DPCM del 6 marzo 2015 e ai Decreti del Commissario Ad Acta n 539/2015 e n. U00154/2016.

A pagina 4 della predetta circolare si legge però che: *"Preliminarmente occorre ribadire che ai fini della definizione del fabbisogno espresso delle schede popolate dalle Aziende sanitarie non può essere incluso in modo stabile anche il posto eventualmente resosi disponibile a seguito di assenza del titolare per aspettativa o altre tipologie di assenza previste dalla normativa nazionale e contrattuale. Ciò in considerazione del fatto che la fattispecie in questione ha un carattere temporaneo ed eccezionale e che il posto "vacante" per la durata dell'assenza è, per definizione, indisponibile alla copertura con le procedure trattate nel presente paragrafo. Quanto precisato è relato al fatto che tali disposizioni fanno riferimento a contratti a tempo determinato il cui conferimento e le eventuali e successive proroghe sono state autorizzate proprio in virtù del fatto che gli incarichi erano correlati a posti vacanti la cui copertura era*

assolutamente necessaria per consentire l'erogazione dei LEA e non incorrere nell'interruzione di pubblico servizio".

Tale disposizione ribadisce una discriminazione operata dalla Regione in quanto impedisce a coloro che sono in questa condizione (titolari di contratti a termine per sostituzione e che hanno i requisiti sia del DPCM, in attuazione del disposto dell'art. 4 c. 10 del D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito poi con L. 125 del 30 ottobre 2013, sia dalla legge di stabilità n. 208 del 25/12/2015,) di partecipare alla stabilizzazione, né tanto meno poter essere individuati nel fabbisogno assunzionale che ogni Azienda deve inviare alla Regione. Coloro che per anni sono stati chiamati a tempo determinato per l'esigenza di mantenimento dei Lea, che sono inseriti in graduatorie a seguito di concorso pubblico, in mancanza di scorrimento delle stesse graduatorie (possibile visto l'avvicinarsi della scadenza) verrebbero tagliati fuori da qualunque meccanismo di assunzione perdendo così ogni speranza di avere finalmente un lavoro stabile. I precari che hanno i requisiti per partecipare alla stabilizzazione, avendo superato le tre prove concorsuali risultando idonei in graduatorie ancora vigenti e con anni di precariato alle spalle, si sentono doppiamente lesi perché vengono anche esclusi da qualsiasi forma di possibile assunzione attraverso lo scorrimento delle graduatorie a causa del blocco del turn over.

Nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea ciò risulta confermato dalla proposta di piano assunzionale citata in cui pare che la Direzione dell'Ospedale, come già detto sopra, non abbia previsto alcuna stabilizzazione per il personale infermieristico sull'assunto che non sarebbe in servizio personale precario con i requisiti legali per essere stabilizzati.

Come illustrato nella presente vi sono invece sia idonei in graduatoria che hanno svolto servizi a tempo determinato per periodi prolungati (attualmente ci risultano in servizio n. 13 con contratti fin dal 2010) sia almeno un'unità di personale infermieristico assunta a tempo determinato da più di 8 anni in base ad avviso pubblico (vedere lettera inoltrata anche alla Regione dalla diretta interessata con prot. gen. dell'A.O. n. 14515 del 24/08/2016), non rilevando la circostanza della giustificazione di sostituzione di personale assente come sopra specificato.

Come già sopra rappresentato, si evidenzia che sia il DPCM sia la Legge di Stabilità n. 208 del 25/12/2015 non fanno alcun riferimento a tale casistica enunciata dalla circolare n. prot. 306002 del 10/06/2016 e dai decreti Regionali. Si può infatti notare che la normativa nazionale succitata non preveda nessun trattamento particolare (e discriminate) per i lavoratori titolari di contratto finalizzato.

E' indubbio che l'utilizzo di tali contratti a favore di idonei di una graduatoria vigente (a causa del blocco del turn over) ha consentito al S. Andrea di non ridurre i necessari LEA.

Ciò è confermato da quanto si legge alla pagina 4 della circolare prot. n. 306022 del 10/06/2016, con riferimento al posto "vacante" per la durata della assenza coperto tramite contratti a termine, si legge: ".....*Quanto precisato è relato al fatto che tali disposizioni fanno riferimento a contratti a tempo determinato il cui conferimento e le eventuali e successive proroghe sono state autorizzate proprio in virtù del fatto che gli incarichi erano correlati a posti vacanti la cui copertura era assolutamente necessaria per consentire l'erogazione dei LEA e non incorrere nell'interruzione di pubblico servizio.*"

Allo stesso tempo però la mancata assunzione in via stabile degli idonei, nonostante le condizioni di carenza organica ormai cronica, ha determinato la chiamata a termine per diversi anni delle stesse persone che hanno maturato quindi un'anzianità di servizio tale da acquisire i requisiti necessari per la stabilizzazione.

Tra l'altro il più delle volte i titolari di tali incarichi sostitutivi di ben individuate unità vengono poi adibiti ad altri servizi, "sganciando" il contratto di sostituzione dalla specifica necessità di sostituzione della specifica persona mancante in un determinato reparto e destinando il sostituito alle posizioni più disparate in altre Unità Organizzative, a seconda delle esigenze estemporanee dell'Azienda. Talché viene meno il collegamento tra sostituzione e aspettativa ed il personale sostituito è utilizzato come qualsiasi altro destinatario, ad oggi, delle norme di stabilizzazione sopra individuate, dall'applicazione delle quali non può essere giustamente escluso nemmeno sotto tale profilo.

Pertanto, alla luce dei fatti esposti e delle normative richiamate, la scrivente O.S. chiede:

- 1) di definire il fabbisogno di personale infermieristico del S. Andrea tenendo conto di tutti i contratti a tempo determinato in essere e delle unità esternalizzate (in previsione dell'internalizzazione dei servizi) da stabilizzare nonché delle effettive esigenze per l'ottimale funzionamento di tutti i servizi ospedalieri e il raggiungimento dei LEA come specificato nella presente (almeno n. 180 unità);
- 2) di scorrere entro il 31/12/2016 la graduatoria di Infermieri in oggetto per la copertura dei posti vacanti (sia attuali che ulteriori per mobilità in uscita) prioritariamente ad altre forme di reclutamento;
- 3) di sospendere la procedura di mobilità deliberata dal Sant'Andrea con provvedimento 694 del 29/07/2016 e di scorrere primariamente la graduatoria in oggetto per la copertura dei posti di Infermieri vincitori di bando di mobilità in altre strutture;
- 4) allo scadere della graduatoria in oggetto, in caso di mancata assunzione infermieri a tempo determinato con i requisiti di stabilizzazione ai sensi della normativa nazionale, di indire una procedura concorsuale con posti riservati agli stessi;
- 5) facendo salvi i posti riservati, di valutare all'interno della indicata procedura concorsuale il servizio prestato dai lavoratori di cooperativa che hanno contribuito a garantire i Lea in questi ultimi anni;

Con riferimento alle richieste contenute nella presente si chiede un incontro con i competenti uffici Regionali per illustrare la presente proposta.

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

**Coordinatore Territoriale
Regione Lazio -Provincia di Roma
F.L.P. Sanità
Dott.ssa Elena Izzo**

